

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI
(TARI)

INDICE

Articolo 1.	Oggetto.....	3
Articolo 2.	Applicazione Temporale.....	3
Articolo 3.	Superficie assoggettabile.....	3
Articolo 4.	Articolazione Tariffaria	4
Articolo 5.	Utenze Domestiche.....	4
Articolo 6.	Utenze non domestiche.....	4
Articolo 7.	Tributo giornaliero	5
Articolo 8.	Scuole statali.....	6
Articolo 9.	Superfici escluse	6
Articolo 10.	Superfici escluse per produzione di rifiuti non assimilati	7
Articolo 11.	Riduzione tariffaria	8
Articolo 12	Esenzioni.....	11
Articolo 13.	Decorrenza o cessazione delle agevolazioni.....	12
Articolo 14.	Dichiarazioni.....	12
Articolo 15.	Riscossione.....	13
Articolo 16.	Entrata in vigore e Disposizioni transitorie.....	13

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nell'ambito del Comune di Castelvetro di Modena.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali nonché le leggi ed i regolamenti vigenti.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati a quelli urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

Articolo 2. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3. Superficie assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo.
2. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al mq superiore se la frazione sia pari o superiore al mezzo mq altrimenti al mq inferiore.

Articolo 4. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.
3. Le categorie ed i coefficienti tariffari saranno approvati, confermati o aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 5. Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di studenti universitari che studiano ad almeno 100 chilometri di distanza, per un periodo non inferiore all'anno, la persona non dimorante non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini dell'applicazione del commi precedenti, si assume, a titolo di presunzione semplice, il numero degli occupanti in ragione di quanto risulta dai registri dell'Anagrafe del Comune di residenza di coloro che occupano, detengono o possiedono l'immobile ovvero, ove tali informazioni risultino sconosciute o di non immediata e facile reperibilità, il numero di due occupanti o detentori.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta.

Articolo 6. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via

presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 7. Tributo giornaliero

1. La tassa giornaliera è applicata, oltre che nei casi di legge, per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, oppure di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzate in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

2. I soggetti passivi della tassa giornaliera sono i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che occupano o detengono i locali e/o le aree indicati nei commi precedenti e con le modalità e secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo per 360 la tariffa annuale della categoria nella quale rientra l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte. In caso di esercizio di attività non ricompresa in nessuna delle categorie previste, è applicata la tariffa della categoria nella quale rientra l'attività più simile a quella esercitata per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni e/o che non comportano il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale (polizia municipale).

5. Per quanto riguarda l'applicazione della tassa si fa riferimento al presente regolamento e all'Articolo 77 del decreto.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune ai sensi di legge è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 9. Superfici escluse

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono di norma esclusi dal tributo:

a) le unità immobiliari adibibili (ovvero non diversamente utilizzabili) ed adibite esclusivamente a civile abitazione o ad ufficio, prive di mobili, sprovviste di contratti attivi e di consumi relativi alla fornitura dei servizi pubblici a rete ed effettivamente non utilizzate;

b) le superfici effettivamente destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente, effettivamente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori;

e) locali o aree impraticabili o interclusi;

f) le aree ad uso pubblico adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

h) sottotetti la cui altezza media non supera metri lineari 1,70.

i) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza.

Articolo 10. Superfici escluse per produzione di rifiuti non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. L'esclusione è in ogni caso subordinata al verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano il tributo.

2. Sono di norma esclusi dal tributo le superfici effettivamente destinate a:

a) allevamento di animali (stalle e simili);

b) produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);

c) strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Con riferimento a ciascun distinto locale e/od area e relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla relativa superficie le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	abbattimento del
Autocarrozzerie, metalmecc. e simili	40%
Autofficine, elettrauto, gommisti e maglierie	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie	35%
Falegnamerie e verniciatori in genere	40%
Carpenteria metallica	40%
Ceramiche e decori	40%
Laboratori di analisi , radiologici, studi dentistici ed odontotecnici	25%
Lavanderie a secco	20%
Distributori di carburante	15%
Laboratori fotografici ed eliografie	15%
Altre attività'	15%

4. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo .

Articolo 11. Riduzioni tariffarie

1. La tariffa unitaria a favore di tutti gli utenti è ridotta del:

70% per utenza fuorizona – La riduzione è concessa a favore delle abitazioni o degli altri locali che si trovano in zone del territorio comunale situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da esso prodotti nei contenitori più vicini, se la distanza, tra pubblica via e punto di raccolta o contenitore, è superiore a 350 metri;

70% per servizio effettuato in violazioni delle prescrizioni - La riduzione è concessa nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs.507/93 alle seguenti condizioni: che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato ai competenti uffici comunali; che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'agenzia che lo gestisce; che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza dalle raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da esigenze temporanee di espletamento del servizio;

70% per interruzione temporanea del servizio – la riduzione è concessa in caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6 del citato Decreto;

2. La tariffa unitaria a favore delle **utenze domestiche** è ridotta del:

20% per compostaggio – L’agevolazione è concessa a favore dei contribuenti che praticano in modo continuativo il cd compostaggio ovvero di provvedere in modo continuativo alla raccolta differenziata, al pretrattamento selettivo e qualitativo, all’auto-smaltimento ed all’autoriciclaggio delle materie, delle sostanze e degli scarti organici, facendo uso delle idonee attrezzature o apparecchiature (compostiere). L’agevolazione è concessa e decorre solo ed esclusivamente previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione comprovante il possesso della compostiera e la pratica del compostaggio.

30% - per uso stagionale - L’agevolazione trova applicazione a favore di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e delle aree che o altro uso limitato e discontinuo. La presente riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall’inizio dell’anno qualora l’abitazione sia data in locazione nel corso dell’anno medesimo. L’agevolazione si applica anche a favore del contribuente che risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi, in località fuori dal territorio nazionale (AIRE). Per la presente riduzione è richiesta la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE);

30% per stato d’indigenza – L’agevolazione trova applicazione per i locali ad uso abitazione e relative pertinenze occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di indigenza. La riduzione è concessa al contestuale sussistere di tutte le seguenti condizioni: Avere un reddito complessivo familiare, calcolato al lordo delle franchigie, degli oneri e delle deduzioni previste per legge, ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi, non superiore all’importo ottenuto moltiplicando € 5.000,00 per il numero dei componenti del nucleo familiare stesso, risultante agli atti della propria anagrafe al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’imposta; che l’unità immobiliare detenuta e/o occupata a titolo di abitazione principale, per la quale si richiede l’agevolazione non rientri nelle categorie catastali “A/1” , “A/8”, “A/9”, “A/10” e “A/11” ; che all’interno dell’unità immobiliare, oltre ad essere comprovato dallo stato di famiglia, abbia dimora di fatto esclusivamente il nucleo richiedente l’agevolazione; che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di diritti reali, a qualsiasi titolo, su altri immobili ad esclusione, eventualmente, dell’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione in discorso, e delle relative pertinenze. Per i nuclei familiari composti da una sola persona la presente riduzione è comprensiva anche di quella sopra prevista per unico occupante;

3. La tariffa unitaria a favore delle **utenze non domestiche** è ridotta del:

- 20% pretrattamento dei rifiuti - L’agevolazione è concessa a favore dei contribuenti che praticano il pretrattamento volumetrico, selettivo, qualitativo e/o quantitativo, dei rifiuti determinando la diminuzione volumetrica e/o quantitativa degli stessi al momento del conferimento al servizio

pubblico e quindi rendendo meno oneroso anche in termini economici lo smaltimento o il recupero degli stessi da parte del gestore del servizio pubblico. La sussistenza delle condizioni per la concessione della riduzione deve essere comprovata da specifica dichiarazione dell'azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione;

- 30% per organizzazioni di volontariato – L'agevolazione è concessa a favore delle organizzazioni di volontariato di cui agli artt. 2 e 3 della legge 11.08.91 n. 266 e delle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 08.11.91 n. 381 limitatamente agli immobili destinati all'esercizio dell'attività;

- 30% per uso stagionale - L'agevolazione è concessa a favore dei locali e delle aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo maricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, alleggi copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana non dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui al successivo art. 19;

- 30% per mancato utilizzo - L'agevolazione trova applicazione a favore dei locali e delle aree diversi dalle abitazioni, oggettivamente utilizzabili ma non utilizzate. Deve trattarsi di locali ed aree vuoti. Il contribuente deve dimostrare documentalmente lo stato di inutilizzo. Il mancato utilizzo deve essere comprovato anche dall'assenza di allacciamenti o di fornitura di pubblici servizi (acqua, gas, telefono, elettricità ecc). In deroga a quanto sopra esposto, per i locali che non possono che essere destinati ad un utilizzo per il quale è richiesta necessariamente la fornitura di pubblici servizi, il contribuente è ammesso a dimostrare il non utilizzo anche in presenza di forniture e di consumi la cui entità minima deve essere tale da non rendere possibile il citato uso;

- 50 % per riutilizzo residui – L'agevolazione è concessa a favore di contribuenti svolgenti attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi, che dimostrino, a mezzo di idonea documentazione commerciale o prescrittiva ai fini ambientali, di aver obiettivamente ed effettivamente destinato al riutilizzo i materiali e le sostanze residui di produzione e di consumo senza conferimento degli stessi al servizio pubblico.

- 30% della tariffa, parte fissa e parte variabile, per gli appartenenti alla categoria ministeriale n.22, "RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB", e del 25% della tariffa, parte fissa e

parte variabile, per gli appartenenti alla categoria ministeriale n.27, "ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO". Le predette riduzioni sono concesse a favore dei soggetti che attestino, previa denuncia, presentata ai sensi del presente regolamento, la sussistenza di situazioni oggettive o di aver posto in essere attività di riciclo, recupero, compostaggio e pretrattamento che determinano annualmente una minor produzione e conferimento al servizio pubblico di rifiuti di almeno, rispettivamente, del 30% e del 25% rispetto a quella potenziale risultante moltiplicando i rispettivi coefficienti kd approvati per le superfici tassate;

4. Il mancato svolgimento del servizio, o le violazioni delle prescrizioni regolamentari devono essere attestate dall'azienda che svolge il servizio, oppure dal comune a seguito di accertamenti, sempreché le violazioni denunciate non siano occasionali e/o dovute a temporanee esigenze di espletamento del servizio.

5. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verificano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate alle lettere citate. Con riferimento alle utenze domestiche, in caso di contestuale spettanza di più agevolazioni a favore dello stesso soggetto tassabile, le riduzioni spettano seguendo l'ordine in cui risultano esposte nei commi precedenti; la percentuale relativa alla riduzione successiva si applica all'importo ottenuto dopo aver applicato la percentuale relativa alla riduzione precedente; in ogni caso la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della tariffa unitaria. Con riferimento alle utenze non domestiche, in caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente libro, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che dà diritto alla riduzione più elevata.

6. A favore delle utenze domestiche più virtuose che effettuano il conferimento differenziato dei rifiuti direttamente alla propria Isola ecologica, è prevista una agevolazione, in forma di riduzione della tassa o di contributo autonomo, che tenga conto delle quantità e qualità di rifiuti conferiti. Nei limiti delle risorse economiche che verranno messe a disposizione dall'Ente, l'agevolazione sarà concessa ad un numero di utenze domestiche limitato risultante da apposita graduatoria da redigersi a consuntivo da parte del proprio Ufficio Tributi per ciascun anno d'imposta. L'agevolazione potrà essere differenziata nel suo ammontare in ragione del posizionamento agli aventi diritto in detta graduatoria. Il riconoscimento dell'agevolazione avrà valore annuale ovvero con riferimento all'applicazione della tassa dovuta per l'anno al quale è riferita la graduatoria. A tal fine sarà istituito apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale. L'agevolazione in questione trova applicazione in via sperimentale per l'anno 2010. La giunta comunale è delegata ad adottare

apposito atto con il quale siano stabiliti limiti, termini e modalità di riconoscimento dell'agevolazione oltre che a stabilire eventuali modifiche, proroghe o conferme, anche al fine di rendere definitivo il presente sistema agevolativo, per gli anni successivi al 2010. In ogni caso l'importo dell'agevolazione non potrà mai superare il 70% del tributo dovuto per l'anno in questione.

Articolo 12 - Esenzioni

1. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche, previa comunicazione all'Ufficio Tributi da parte del competente ufficio o Ente di assistenza sociale.
2. La tassa si applica nei limiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art.33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla L. 28 febbraio 2008 n.31.

Art. 13 - Decorrenza o cessazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto nel periodo in cui sussistono le condizioni per il trattamento agevolato. Il contribuente è obbligato a denunciare nei termini di legge, il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla agevolazione, esenzione e/o riduzione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8 del presente testo unico.
3. In sede di controllo ed accertamento, sono disapplicate retroattivamente le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni con recupero dei tributi, interessi e sanzioni, qualora il contribuente non dimostri il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni e l'ufficio non sia in grado di verificare altrimenti il possesso di detti requisiti.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 14. Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata entro il venti gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione deve contenere:

a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;

a) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC;

b) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC ;

c) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;

d) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:

- i dati catastali;
- l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
- la superficie calpestabile e quella catastale;
- la destinazione d'uso;
- il titolo di occupazione o detenzione
- i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)

e) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica, tramite posta elettronica e posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 15. Riscossione

1. Il comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo;

2. Le somme dovute sono rimosse di norma in 3 rate, scadenti nei mesi di giugno, settembre e novembre dell'anno di riferimento, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il

mese di settembre del medesimo anno. Su richiesta dell'ufficio competente, con atto della giunta comunale, tali scadenze possono essere modificate nel numero e nella data.

3. In deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2014, si applica la specifica disciplina disposta con atto del competente organo comunale e le speciali disposizioni di legge.

TITOLO 4 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 16. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Resta fermo la debenza ed il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione.